

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Romania

[notificata con il numero C(2007) 6354]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(2007/874/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella ed altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 ⁽²⁾, ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus*, a livello di produzione primaria.

(3) Al fine di raggiungere l'obiettivo comunitario, gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di *Gallus gallus* da riproduzione e sottoporli al parere della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(4) La Romania ha presentato il suo programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus*.

(5) Il programma presentato dalla Romania è stato ritenuto conforme alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6) Il programma nazionale di controllo deve pertanto essere approvato.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Romania.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4).

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
